



Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per l'affidamento della fornitura in noleggio, comprensivo di assistenza e manutenzione, di apparecchiature 'production' per la stampa digitale del centro unico per la fotocoproduzione e la stampa della Corte dei conti – ID 1715

Allegato 5 S  
Schema di contratto - (Condizioni Speciali)

**Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**

**Articolo 2 S: Durata**

**Articolo 3 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

**Articolo 4 S: Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso**

**Articolo 5 S: Garanzie**

**Articolo 6 S: Subappalto**

**Articolo 7 S: Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione**

**Articolo 8 S: Verifica di conformità**

**Articolo 9 S: Servizio di manutenzione**

**Articolo 10 S: Servizio di supporto specialistico**

**Articolo 11 S: Penali**

**Articolo 12 S: Corrispettivo**

**Articolo 13 S: Fatturazione e pagamento**

**Articolo 14 S: Risoluzione**

**Articolo 15 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

## **CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO**

### **TRA**

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche "Committente",

### **E**

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale



rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

**PREMESSO CHE**

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All’acquisto dell’efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento di sede si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.
- d) In forza di tutto quanto precede , Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S;
- f) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Capitolato d’Oneri del Bando Semplificato, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- g) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Sogei procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente ....., il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: [REDACTED];
- i) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato Tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- m) Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## ARTICOLO 1 S

**OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto:
  - a) apparati hardware e licenze d'uso software di base (di seguito, per brevità, anche "Sistema"):
    - 1) n. 3 Sistemi di stampa "Production" Colore;
    - 2) n. 3 Sistemi di scansione e digitalizzazione documenti;
    - 3) n. 1 Postazione di lavoro;
    - 4) n. 3 Pinzatore;
    - 5) n. 1 Brossatrice;
    - 6) n. 1 Cordonatrice, se offerta
    - 7) n. 3 Controller di stampa per la gestione delle singole apparecchiature production (server di stampa – RIP);



- 8) n. 1 stampante 'specifica' di buste, qualora le caratteristiche tecniche dei Sistemi di Stampa non rispettassero la parte dei requisiti riguardanti la stampa delle buste;
- b) servizio di manutenzione "on site" incluso per tutta la durata del noleggio a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 9 S "Servizio di manutenzione" delle apparecchiature hardware e del software di base di cui alla lettera a);
- c) servizio di supporto tecnico specialistico on-site di cui al successivo art 10 S che la Committente si riserva di richiedere sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale come previsto nel Capitolato Tecnico;
- d) servizio di disinstallazione e successiva installazione in caso di trasferimento di sede delle apparecchiature, da attivare a richiesta, come previsto al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico.
2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1, lettera a), dovranno essere nuove e corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana.
3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi della Corte dei conti di via Baiamonti e di Via Talli ed eventualmente, successivamente al trasferimento di sede delle apparecchiature, presso altra sede del Comune di Roma.
5. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. \_\_\_\_\_.
- È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Dott. \_\_\_\_\_.
6. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 60 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8S "Verifica di conformità". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 Resta salvo quanto previsto dagli artt.308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.



2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
  - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conformemente alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
  - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
  - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
  - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi connessi, nonché ai connessi oneri assicurativi;
  - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente Contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.



4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO**

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono il diritto d'uso delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente e/o all'Amministrazione in modo temporaneo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente e/o l'Amministrazione ne sarà/saranno titolare/i a partire dalla "Data di accettazione della Fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.

#### **ARTICOLO 5 S**

##### **GARANZIE**

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad



errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

#### **ARTICOLO 6 S**

##### **SUBAPPALTO**

*<se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*<... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*

3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 6 S**

##### **PIANO DELLA QUALITÀ**

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di inizio del servizio, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni



lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

## **ARTICOLO 7 S**

### **CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE**

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, configurazione, installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità e rimozione ed asporto dell'imballaggio.
2. Le operazioni di installazione, si intenderanno concluse all'atto della consegna da parte dell'Impresa alla Committente di un "Rapporto di Fine Installazione" recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle Apparecchiature e tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.
3. Unitamente al "Rapporto di Fine Installazione" l'Impresa dovrà consegnare un "Piano di Formazione" corrispondente a quanto statuito dal Capitolato Tecnico. Il "Piano di Formazione" sarà sottoposto ad approvazione da parte di Sogei. In caso di mancata approvazione, Sogei comunicherà all'Impresa i motivi della mancata approvazione che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e a consegnarlo a Sogei nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data comunicazione suddetta.

## **ARTICOLO 8 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Entro il termine di 10 (dieci) giorni decorrente dalla data del "Rapporto di Fine Installazione", le componenti hardware e software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente.
2. A tal fine, contestualmente al "Rapporto di fine installazione", di cui al precedente articolo 7 S "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" l'Impresa





dovrà, altresì, consegnare un “Piano di collaudo”, contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.

3. L’Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata:
  - con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S, comma 1 lett. a) entro il termine indicato in sede di Capitolato Tecnico con decorrenza dal Rapporto di Fine Installazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del DPR 207/2010;
  - con riferimento al servizio di cui all’art. 1 S comma 1 lett. b) entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
  - con riferimento al servizio di cui all’art. 1 S comma 1 lett. c) entro il mese successivo al trimestre di riferimento
5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
6. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall’art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura” con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S comma 1 , lett. a) ovvero “Data di accettazione del Servizio” con riferimento ai servizi di cui all’art. 1 S comma 1 , lett. b) e lett.c), da parte della Committente.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S, comma 1 lett. a), l’Impresa dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione delle Apparecchiature difettose o difformi da quelle proposte per poter nuovamente effettuare la verifica di conformità entro il termine di 4 (quattro) giorni.
9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità con riferimento ai servizi di cui all’art. 1 S comma 1 lett. b e lett. c), l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S “Penali”. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati, come indicati nell’Appendice A al Capitolato Tecnico.



11. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
12. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico.
13. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
14. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
15. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione.
16. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
17. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
18. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
19. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 9 S**

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software per un periodo di 60 (sessanta) mesi decorrenti



dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui all’articolo 8 S “Verifica di conformità”.

2. Il servizio di manutenzione dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l’Amministrazione, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 12 S “Corrispettivo”.
3. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all’eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
5. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - invio e applicazione delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
  - invio e applicazione delle riparazioni e aggiornamenti che l’Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
  - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
6. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato Tecnico.
7. La Committente e/o l’Amministrazione comunicheranno all’Impresa le richieste di fornitura di materiali di consumo ed i malfunzionamenti, avanzate attraverso il Call Center dell’Impresa al numero verde gratuito \_\_\_\_\_ oppure mediante strumento telematico all’indirizzo \_\_\_\_ oppure via e-mail \_\_\_\_\_. Si precisa che i termini per l’eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dall’orario della richiesta.
8. L’Impresa si impegna ad attivarsi al fine di rispettare i tempi per la fornitura dei materiali di consumo, ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software e rispettare gli indicatori di qualità del servizio delle apparecchiature entro i seguenti termini perentori:
  - a) rispetto dei tempi per la fornitura dei materiali di consumo: entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, come stabilito al paragrafo 3.1.5 del Capitolato Tecnico;



- b) risoluzione dei malfunzionamenti: entro 6 (sei) ore lavorative successive alla registrazione della richiesta, come stabilito al paragrafo 3.1.2 del Capitolato Tecnico;
  - c) risoluzione dei malfunzionamenti durante lo svolgimento del servizio di Supporto tecnico specialistico On Site: entro 4 (quattro) ore solari successive al verificarsi dei malfunzionamenti, come stabilito al paragrafo 3.1.3 del Capitolato Tecnico;
  - d) Rispetto della data e dell'orario di inizio previsto del Supporto tecnico specialistico On Site – indicatore IQ5 - Ritardo nel supporto tecnico specialistico on site..
  - e) rispetto dell'indicatore del livello trimestrale di Continuità operativa delle singole Apparecchiature  $IQ3 \geq 75\%$ ;
  - f) rispetto dell'indicatore della Disponibilità delle singole Apparecchiature  $IQ4 \geq 75\%$ ;
9. Ove i livelli di servizio sopraindicati non vengano rispettati, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
10. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S "Garanzie".
11. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
12. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quelli stabiliti ai precedenti commi o comporti il trasferimento di sede delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
13. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente e/o l'Amministrazione.
14. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione e da un incaricato dell'Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo o elettronico, nella quale dovranno essere



registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.

15. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.
16. Nel caso in cui si rendesse indisponibile l'infrastruttura di stampa, con il servizio di supporto specialistico on site già attivato ed in occasione di eventi particolari (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo in occasione degli eventi di carattere istituzionale), l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il Centro Stampa Esterno, di cui al successivo comma. Stessa facoltà è riservata all'Amministrazione nel caso in cui il servizio di manutenzione non consenta di ripristinare l'operatività dell'Apparecchiatura entro 4 giorni lavorativi successivi alla richiesta, fermo restando l'applicazione delle azioni contrattuali previste. L'attività di stampa erogata dal Centro Stampa Esterno viene considerata un'attività di carattere eccezionale e dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione/Sogei S.p.A.. Tale servizio dovrà essere attivato entro le 2 ore solari successive alla richiesta effettuata dall'Amministrazione; inoltre la stampa dei prodotti dovrà essere effettuata sotto la supervisione dell'Amministrazione, con le dovute garanzie di riservatezza e rispettando i livelli di produzione quantitativi e qualitativi del Centro per la Fotoriproduzione e la Stampa della Corte dei conti.
17. Il Centro Stampa Esterno indicato dal fornitore è: società \_\_\_\_\_, sita in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ Roma, tel. \_\_\_\_\_, email: \_\_\_\_\_. Ogni eventuale modifica operata dal fornitore dovrà essere preventivamente comunicata alla Sogei S.p.A. ed alla Corte dei conti.
18. Il Fornitore dovrà erogare il servizio di formazione ed addestramento del personale dell'Amministrazione secondo le modalità indicate nel capitolato Tecnico e nella tempistica indicata nel "Piano di Formazione" approvato da Sogei.

## **ARTICOLO 10 S**

### **SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto tecnico specialistico on-site di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione. L'Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a \_\_\_\_\_ ore annuali. La Committente e/o l'Amministrazione si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente e/o l'Amministrazione attiveranno il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione all'Impresa che potrà avvenire tramite Call center, come stabilito al paragrafo 3.1.3 del Capitolato Tecnico.



3. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà sottoposto alla verifica di conformità del servizio di cui all'art. 8 S.
4. Il servizio verrà svolto presso la sede e gli orari indicati nel Capitolato Tecnico parte II.

## **ARTICOLO 11 S**

### **PENALI**

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature di cui al precedente articolo 7 S "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" la Committente applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S, comma 1. La medesima penale si applica per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di installazione, configurazione e personalizzazione.
2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
3. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.
4. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 8 S "Verifica di conformità" la Committente applicherà una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S, comma 1. Tale penale si applicherà anche a seguito di trasferimento di sede delle apparecchiature, nel caso in cui la Verifica di conformità non si concluda positivamente.
5. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", comma 9.a), si verifichi un ritardo rispetto ai tempi per la fornitura dei materiali di consumo, di cui all'indicatore di qualità IQ1 "Rispetto dei tempi per la consegna dei materiali di consumo", la Committente applicherà all'Impresa una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'0,1‰ (zerovirgolauno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S, comma 1.
6. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", comma 9.b), si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino delle apparecchiature, di cui all'indicatore di qualità IQ2A "Tempo di ripristino di un'apparecchiatura o periferica" o IQ2B "Tempo di ripristino di un'apparecchiatura o periferica durante lo svolgimento del servizio di Supporto tecnico specialistico On Site", la Committente applicherà all'Impresa una penale per ogni ora lavorativa di ritardo pari all'0,1‰ (zerovirgolauno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S, comma 1.
7. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", comma 17, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per l'attivazione del centro stampa esterno, la Committente applicherà all'Impresa



- una penale per ogni ora solare di ritardo pari all'0,04‰ (zerovirgolazeroquattro per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S, comma 1.
8. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di supporto specialistico *on site*, di cui al precedente art. 10 S "Servizio di supporto specialistico", si verifichi un ritardo nell'inizio dell'attività di supporto tecnico specialistico on-site rispetto ai termini previsti, di cui all'indicatore di qualità IQ5 "Ritardo nel supporto tecnico specialistico on site", la Committente applicherà all'Impresa una penale per ogni ora solare di ritardo pari all'0,04‰ (zerovirgolazeroquattro per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S, comma 1.
  9. Qualora l'indicatore di qualità IQ3 "Continuità operativa della singola apparecchiatura" del trimestre sia inferiore al 75%, la Committente applicherà all'Impresa una penale di € 500,00 = (cinquecento/00) per ogni punto percentuale o frazioni di questo.
  10. Qualora l'indicatore di qualità IQ4 "Disponibilità apparecchiature" del trimestre sia inferiore al 75%, la Committente applicherà all'Impresa una penale di € 500,00 = (cinquecento/00) per ogni punto percentuale o frazioni di questo.
  11. Qualora l'indicatore di qualità IQ7 "Sostituzione del Responsabile unico della fornitura" dell'anno sia superiore a 1, la Sogei S.p.A. applicherà all'Impresa una penale di € 1.000,00 = (mille/00) per ogni unità ulteriore.
  12. Qualora l'indicatore di qualità IQ9 "Rilievi sulla fornitura" del semestre sia superiore a 2, la Committente applicherà all'Impresa una penale di € 1.000,00 = (mille/00) per ogni rilievo ulteriore.
  13. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Sogei S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il numero di risposte entro 20" (venti secondi) delle chiamate ricevute nel mese dal Call Center, ovvero rispetto alla percentuale (5%) stabilita per le chiamate perdute nel mese del Call Center, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Sogei S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
  14. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di erogazione del servizio di formazione rispetto a quanto previsto dal "Piano di Formazione" approvato da Sogei, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S, comma 1.
  15. Per ogni giorno di ritardo nella messa a disposizione da parte dell'Impresa all'Amministrazione/Sogei del Call Center rispetto ai termini stabiliti nel paragrafo 7.1.2 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari ad Euro 100,00= (cento/00).
  16. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 100,00= (cento/00).
  17. Nel caso in cui il Fornitore ritardi a consegnare il piano di qualità, la Committente applicherà una penale pari a € 100,00= (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo.





18. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
19. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
20. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
21. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G delle "Condizioni generali dello schema di contratto", senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
22. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## ARTICOLO 12 S

### CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per apparecchiature e prodotti software forniti riportati nella dichiarazione d'offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) *< ove presenti >* e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) al netto di IVA, così suddiviso:
  - a) Il corrispettivo complessivo per il noleggio delle apparecchiature e dei servizi connessi di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione" è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) ed è versato tramite canoni trimestrali ognuno pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);  
Il corrispettivo complessivo per le stampe aggiuntive in bianco e nero è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), il corrispettivo complessivo per le stampe aggiuntive a colore è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ =





(\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensive di ogni qualsivoglia attività e/o forniture da parte dell'impresa (a titolo esemplificativo di affatto esaustivo ulteriori consumabili (toner, punti metallici, etc)), ed è versato applicando le seguenti tariffe unitarie all'effettivo consumo:

Stampe Aggiuntiva	Euro
B/N	€ _____, ____ = (____/____)
Colore	€ _____, ____ = (____/____)

- b) Il corrispettivo complessivo per il Servizio di spostamento sede delle apparecchiature è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
- c) Il corrispettivo per oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
6. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

## ARTICOLO 13 S

### FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
- a) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 2, lett. a), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al precedente art. 8S;
- b) per il corrispettivo relativo al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 2, lett. b), l'Impresa potrà emettere fattura posticipata relativa alle stampe aggiuntive effettivamente fruite alla fine del contratto, secondo quanto riportato nel verbale di cui al Capitolato Tecnico, paragrafo 3.1.8. e approvato da Sogei.
- c) per il corrispettivo relativo al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 2, lett. c), l'Impresa potrà emettere fattura posticipata relativa alle attività



- necessarie al trasferimento di sede delle Apparecchiature, come indicate al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dall'Impresa e rimborsati dalla Sogei nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Sogei S.p.A. della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
  3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >  
*< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >  
*< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
  4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
  5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.  
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
  6. Si precisa che :
    - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti). Resta inteso che con riferimento ai servizi di manutenzione e di supporto specialistico on-site alla fattura dovrà essere allegato unicamente il verbale positivo di verifica di conformità.



- le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente al verbale di cui al paragrafo 3.1.8 del Capitolato Tecnico.
  - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti).
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio \_\_\_\_\_, il Codice Identificativo Gare (CIG) \_\_\_\_\_, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
  8. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
  9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
  10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [Areatesoreria@sogei.it](mailto:Areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
  11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
  12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.



13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

#### **ARTICOLO 14 S**

##### **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi del comma 2 dell’art. 20 G [delle “Condizioni generali dello schema di contratto”](#);
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell’Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G [delle “Condizioni generali dello schema di contratto”](#);



- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente art. 7 G delle ["Condizioni generali dello schema di contratto"](#);
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Verifica di conformità", art.11 S "Penali", art. 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Proprietà dei prodotti", art. 12 G "Cauzione", art. 15 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 16 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G "Subappalto", art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 22 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
5. La Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

## **ARTICOLO 15 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.



4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Roma, lì \_\_\_\_\_

La Committente  
Il Presidente ed Amministratore Delegato  
Ing. Cristiano Cannarsa

L'Impresa  
il legale rappresentante



C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 5 S - Garanzie ;

Articolo 10 S – Servizio di supporto specialistico ;

Articolo 8 S – Verifica di conformità

Articolo 11 S - Penali ;

Articolo 14 S - Risoluzione ;

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione ;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza ;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;

Articolo 9 G - Diritto di utilizzo dei prodotti;

Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;

Articolo 12 G – Cauzione ;

Articolo 13 G – Recesso ;

Articolo 14 G– Recesso per giusta causa ;

Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 16 G- Trasparenza dei prezzi ;

Articolo 17 G – Subappalto ;

Articolo 18 G- Foro esclusivo ;

Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali ;

Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione ;

Articolo 21 G - Codice etico – modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n.



231/2001 ;

Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Articolo 23 G – Subingresso nel contratto

L'Impresa

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_